



06242-19

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LIQUIDAZIONE
CTU

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 25955/2015

Cron. 6242

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C1

SERGIO GORJAN - Rel. Presidente -

Ud. 11/12/2018

MARIO BERTUZZI - Consigliere -

PU

GUIDO FEDERICO - Consigliere -

ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25955-2015 proposto da:

BANCA DI SARDEGNA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in

- **ricorrente** -

2018

contro

3825

SALVATORE, elettivamente domiciliato in

, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PISA, depositata
il 28/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2018 dal Presidente SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per
integrazione del contraddittorio nei confronti del
debitore esecutato ex art.331 c.p.c.;

udito l'Avvocato [redacted] con delega
dell' [redacted], difensore del ricorrente
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si rimette
alla Corte sul rilievo preliminare;

udito l' [redacted] difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto e si rimette alla
Corte per rilievo preliminare.

14

Fatti di causa

Ad esito di procedimento esecutivo immobiliare promosso dal Banco di Sardegna dichiarato improseguibile per l'intervenuto fallimento della società debitrice pignorata, il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Pisa ebbe a liquidare le competenze e spese spettanti al notaio incaricato della vendita, dott. Salvatore

Avverso detto decreto propose opposizione ex art 170 dPR 115/02 il Banco di Sardegna, creditore procedente onerato provvisoriamente del pagamento del compenso liquidato, ed il Presidente del Tribunale di Pisa, ad esito del procedimento svoltosi avanti a lui, rigettò l'opposizione.

Osservava il Presidente come rettamente il Giudice dell'Esecuzione aveva liquidato il compenso al notaio incaricato della vendita per l'opera prestata in forza di parametro che pone a base del calcolo il valore venale, stimato dal ausiliario tecnico, invece che il valore catastale dei beni staggiti, poiché così stabilito ex art 2 DM 313/99.

Avverso detto provvedimento il Banco di Sardegna ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Il notaio s'è costituito ritualmente a resistere con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositate memorie illustrative in prossimità di questa adunanza.

Ragioni della decisione

Il Banco di Sardegna ha rilevato con il primo mezzo d'impugnazione violazione del disposto ex art 2 DM 313/99 in quanto il ricorso al parametro del valore venale stimato era consentito solo in assenza della possibilità di individuare il valore catastale, nella specie invece esistente.

Con la seconda ragione di doglianza l'Istituto di credito deduce nullità del provvedimento emesso dal Presidente di Pisa poiché privo di motivazione in

punto ragioni del riconoscimento del compenso pur in assenza di effettiva opera professionale prestata.

Con il terzo mezzo d'impugnazione il Banco di Sardegna segnala sospetto di illegittimità costituzionale del criterio di liquidazione adottato, qualora ritenuto coretto, poiché irrazionale la scelta legislativa di riconoscere sensibile remunerazione ad opera effettivamente minimale.

Reputa però questo Collegio che sia da rilevare e dichiarare, ex officio, la nullità del provvedimento impugnato e dell'intero procedimento, tenutosi avanti il Presidente del Tribunale di Pisa, per irregolare costituzione del contraddittorio.

Difatti è principio affermato da questa Suprema Corte, con specifico riguardo al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico ma di afflato generale in tema di liquidazione dei compensi agli ausiliari del Giudice – Cass. sez. 2 n° 7528/06, Cass. sez. 2 n° 24786/10, Cass. sez. 2 n° 29721/17 –, che sono litisconsorti necessari tutte le parti del procedimento, nel cui ambito fu espletata la consulenza.

Un tanto perché la liquidazione del compenso all'ausiliario potrebbe aver incidenza sulla loro sfera patrimoniale a seguito della regolazione definitiva delle spese del procedimento in sede di decisione circa il merito della controversia, che anche ricomprende la statuizione definitiva circa l'accollo delle spese del procedimento.

Il richiamato insegnamento supera quanto stabilito in arresti precedenti – Cass. sez. 1 n° 10752/91, Cass. sez. 2 n° 645/00 – che limitava il litisconsorzio ai soli soggetti positivamente onerati del pagamento del compenso all'ausiliario del Giudice, siccome stabilito nel decreto impugnato, ancorché in via provvisoria.

Questo Collegio reputa di ribadire il primo insegnamento citato poiché più rispettoso dei diritti di tutte le parti, possibili destinatarie finali dell'onere del pagamento anche se in via mediata siccome rimborso di spese da altra parte processuale anticipate, e, comunque, teso ad evitare eventuale contrasto tra



separati provvedimenti di liquidazione in misura diversa del medesimo compenso.

E' principio generale ex art 8 dPR 115/02 – già art 90 cod. proc. civ. – che la parte che compie un atto processuale deve anticipare le spese relative ovvero quando così disposto in via provvisoria dal Magistrato procedente.

E' principio generale per il procedimento esecutivo di espropriazione, ex art 95 cod. proc. civ., che le spese anticipate dal creditore procedente sono poi a carico del debitore esecutato, con privilegio ex art 2770 cod. proc. civ., per quanto specificatamente riguarda i beni immobili.

Pertanto il soggetto, nella cui sfera patrimoniale si riflette sicuramente il decreto di liquidazione del compenso al notaio delegato per la vendita ex art 591 bis cod. proc. civ., risulta esser il debitore esecutato, anche se, il titolo esecutivo per l'esazione del compenso da parte dell'ausiliario, il Giudice lo confeziona nei confronti del creditore procedente sul quale, come visto, ricade l'onere dell'anticipazione delle spese di procedura.

Quindi, in attuazione del principio stabilito dagli arresti del 2006, 2010 e 2017 dianzi richiamati, parte necessaria della procedura di opposizione, affinché possa contraddire, deve esser ritenuto anche il debitore esecutato ovvero il soggetto che effettivamente dovrà sopportare la deliberata spesa.

Un tanto perché il decreto di liquidazione è titolo esecutivo destinato a consolidarsi definitivamente una volta scorso il specifico termine decadenziale previsto per l'opposizione avverso lo stesso – sino al dPR 150/2011 giorni venti, quindi giorni trenta ex art 704 quater cod. proc. civ. -.

Per sua natura il titolo esecutivo deve esser unico verso tutte le parti interessate, che nella specie sono l'ausiliario creditore, il creditore procedente, che anticipa la spesa, ed il debitore esecutato, soggetto tenuto in definitiva al pagamento ad esito del procedimento esecutivo d'espropriazione.

Detta conclusione, che assicura comunque a tutti i soggetti interessati di poter contraddire circa la legittimità e congruità della liquidazione effettuata dal

Giudice, non rimane superata dall'osservazione che il soggetto non opponente ha dimostrato di nulla aver da contestare avverso l'operato del Giudice, poiché raggiunto dalla comunicazione del decreto di liquidazione non ha proposto opposizione,poiché detta osservazione in concreto presuppone il certo verificarsi del presupposto di fatto,ossia che intervenga la comunicazione del decreto contemporaneamente a tutte le parti e,non già,in momenti anche sensibilmente distanti nel tempo per fattuali disguidi.

In tal caso interverrebbero separati procedimenti di opposizione con possibile contrasto dei provvedimenti emessi a loro esito,che danneggerebbe una delle parti interessate stante il consolidarsi di titoli esecutivi di contenuto diverso.

Nella specie,qui esaminata, si profila ulteriore peculiarità, posto che il debitore esecutato è fallito, sicché si pone la questione dell'interferenza del decreto di liquidazione con la procedura concorsuale.

Interferenza che deriva dalla necessaria insinuazione nella procedura del credito privilegiato per le spese di procedura da parte del creditore procedente, che ha pagato il compenso all'ausiliario.

La questione appare risolta da questa Suprema Corte – Cass. sez. 1 n° 4742/1997 – che ha individuato comunque nel Giudice dell'esecuzione, in quanto competente funzionalmente,il soggetto legittimato a liquidare il compenso ai suoi ausiliari anche in ipotesi di fallimento del debitore esecutato, sull'osservazione che il titolo esecutivo appare rivolto formalmente nei riguardi del creditore procedente, quale anticipatario delle spese di procedura.

Tuttavia un'eventuale esclusione del debitore esecutato – rappresentato dal curatore del fallimento – dal procedimento di opposizione avviato da altro interessato alla liquidazione del compenso porterebbe od alla conseguenza che lo stesso non sia messo,in assoluto,nelle condizioni di contraddire sulla questione ovvero a ritenere la liquidazione effettuata dal Giudice dell'Esecuzione sindacabile dal Giudice delegato nell'ambito della procedura di insinuazione nel



fallimento di detto credito, con possibile insinuazione dell'ammontare del credito in misura diversa rispetto a quanto liquidato dal Giudice competente.

Dunque, sulla scorta delle osservazioni e principi dianzi illustrati, nonché tenuto anche conto che la pronunzia di condanna non viene formalmente emessa nei riguardi del soggetto fallito, appare soluzione adeguata la conclusione che, anche nell'ipotesi di fallimento del debitore esecutato, la curatela fallimentare sia da ritenere litisconsorte necessario nel procedimento conseguito all'opposizione ex art. 170 dPR 115/02 proposto da una delle altre parti interessate nella procedura esecutiva immobiliare dichiarata improseguibile.

La mancata evocazione della procedura fallimentare nel procedimento definito dal Presidente del Tribunale di Pisa con il provvedimento impugnato determina la nullità dell'ordinanza adottata e di tutti gli atti del procedimento con conseguente rimessione della questione al Tribunale pisano in persona di altro Magistrato per la rinnovazione del procedimento nel corretto contraddittorio e decisione.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Decidendo sul ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dichiara la nullità dell'intero procedimento poiché svoltosi in difetto di regolare contraddittorio e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pisa in persona di diverso Magistrato, che regolerà anche le spese di questo procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma il 11 dicembre 2018.

Il Presidente est.

Sergio Gorjan

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 04 MAR. 2019

5

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI